

AVVISO DI PUBBLICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro generale del ricorso, ordinanza n. 5577/2020:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 10893/2018;

2. Nome del ricorrente:

Prof.ssa **Valeria Peragine (C.F.: PRGVLR79P44C134D)**

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

il **Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI.

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in uno agli atti allegati, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*»;

B) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati;

C) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018);

D) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova ₁ preselettiva sostenuta dai ricorrenti;

E) dell'avviso pubblicato sulla GURI 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018;

F) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di indizione del «*Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali*», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva;

G) del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «*Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso*», ed in particolare l'art. 8 laddove disciplina la prova preselettiva;

H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO dei ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali relative alla procedura selettiva di cui è causa;

PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a disporre l'ammissione dei ricorrenti alle prove concorsuali.

4. Estremi dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti:

a) del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;

b) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

c) del Decreto prot. n.0001229 del 07.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, di rettifica della

graduatoria generale nazionale per merito per errori materiali, nella parte di interesse della ricorrente;

d) dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub c), dei candidati che hanno superato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;

e) dell'Avviso prot. n.0035372 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico, nella parte in cui segnala che i candidati inclusi con riserva nella graduatoria saranno assegnati all'U.S.R. ma non potranno essere assunti;

f) della Nota N. 0015912 del 09.08.2019 dell'U.S.R. Lombardia di assegnazione sede e convocazione per sottoscrizione contratto individuale decorrenza 01.09.2019 nella parte in cui esclude la ricorrente dall'assunzione;

g) nonché di tutti gli altri atti connessi e consequenziali e/o presupposti a quelli indicati.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

3.1. Sunto dei motivi del ricorso

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, CO. 2, 7 E 14 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti impugnati appaiono affetti da insanabili vizi di illegittimità, laddove determinano l'esclusione anche dei candidati che hanno conseguito una votazione ai test preselettivi comunque sufficiente (pari a 60/100).

Ai fini della valutazione della censura in esame, tuttavia, occorre preliminarmente illustrare le peculiari (e del tutto irragionevoli) modalità di selezione adottate dal Ministero resistente.

L'art. 6 della *lex specialis* disciplinava la prova in parola, della durata di 100 minuti, che consisteva nella somministrazione di 100 *items*, estratti da una banca dati di quattromila quesiti attinenti ad 8 aree tematiche.

I criteri di valutazione scelti comportavano l'attribuzione di un (1) punto per ogni risposta esatta, zero (0) punti per ogni risposta non data ed infine la decurtazione di punteggio (-0,3) per ogni risposta errata.

Non veniva poi predeterminato un punteggio minimo per il superamento del test in quanto il bando disponeva l'ammissione di un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso (ossia 8.700), e ciò indipendentemente dal punteggio ottenuto.

In tal modo, quindi, i candidati erano messi ingiustamente nella condizione di non poter conoscere preventivamente la soglia di ammissione, così essendo indotti a rispondere a tutte le domande, anche a quelle dubbie, pur in presenza di una forte penalizzazione del punteggio.

Al riguardo, si consideri che il programma predisposto dal Ministero resistente si caratterizzava per una rigida serialità nella somministrazione degli *items*, non essendo consentito ai candidati di passare alle domande successive senza prima rispondere al quesito sottoposto in ordine progressivo, né tanto meno era stata predisposta una schermata di riepilogo delle sole domande incerte.

La limitazione, invero, condizionava profondamente lo svolgimento della prova. Come noto, infatti, nelle selezioni computerizzate con quesiti a risposta multipla, gli *items* sono sostanzialmente raggruppabili in tre categorie: a) quelli di cui si conosce la risposta; b) quelli di cui non si conosce immediatamente la risposta, ma che si ritiene di poter individuare sulla base di ragionamenti inferenziali sulla base di quanto già si sa; c) quelli la cui risposta non è nota e non è neanche facilmente deducibile.

Orbene, il programma di somministrazione impediva ai candidati ogni minima strategia nella gestione del tempo a disposizione siccome non potevano rispondere da subito alle domande certe (quelle di tipo a) ed accantonare momentaneamente le domande incerte (quelle di tipo b).

Si tenga, poi, conto che ai candidati non era neanche consentito far uso di carta per appuntarsi dubbi o segnarsi le domande sulle quali tornare per ulteriori riflessioni!

Ma vi è di più. Molti *items* avevano un contenuto meramente mnemonico e non certo pedagogico-selettivo, ossia non si agganciavano ad un insieme di conoscenze pregresse dal quale inferire un ragionamento logico, bensì richiedevano un mero sforzo di immagazzinamento di informazioni per poter rispondere.

Inoltre, nella batteria dei quesiti, nonché in quelli poi somministrati il giorno della prova, risultavano gravemente mancati proprio le domande attinenti all'area didattica, formativa ed educativa, mentre erano di gran lunga superiori quelle relative a materie giuridiche e di contabilità di stato.

Senza poi dire della formulazione ambigua o erronea adottata in numerosissimi quesiti. Ma sul punto si rinvia *infra*.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, ben si comprende l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto frutto di una selezione irragionevole ed illogica, posta in essere in patente spregio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*.

1.1) In primo luogo, va eccepita l'assoluta illegittimità della modalità di selezione laddove ha comportato l'esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio almeno pari alla sufficienza aritmetica (60/100).

Invero, come rilevato da giurisprudenza costante e consolidata di codesto ecc.mo Tribunale in merito alla disciplina generale delle prove preselettive dettata dall'art. 7, del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487, *«E' pur vero (...) che il comma 2 bis non stabilisce il punteggio utile per il superamento delle prove preselettive, per cui la stessa Amministrazione godrebbe di una discrezionalità in tal senso ancor più ampia. Tuttavia, tale ampia discrezionalità soggiace ai principi di logicità e ragionevolezza, il cui rispetto è soggetto al vaglio del giudice amministrativo. Sotto tale profilo e, con specifico riferimento alla vicenda in esame, non appare conforme ai richiamati principi l'aver previsto una soglia così elevata (35/50) parametrata al punteggio minimo previsto per l'ammissione alle prove scritte ed il superamento delle prove orali di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994. L'esigenza di ridurre il numero dei partecipanti alle prove del concorso, invero, avrebbe potuto essere soddisfatta - come già osservato - con l'ausilio di strumenti automatizzati di preselezione dei candidati, stabilendo una soglia minima di quesiti da superare ai fini della ammissione alle prove successive»* (cfr. *ex multis*, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 15 novembre 2016, n. 11367. In termini, TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 29 dicembre 2014 n. 13138; 10 gennaio 2014 n. 285).

Del resto, la funzione della prova preselettiva non è affatto volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine precipuo quello di operare una prima scrematura dei candidati in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali.

Come osservato da codesto Tribunale, tuttavia, è affetta da sviamento della funzione qualsiasi selezione che determini una drastica riduzione della platea dei candidati anche qualora costoro abbiano dimostrato un livello di capacità sufficiente ad affrontare le prove concorsuali di merito.

Tale *modus operandi*, infatti, non risponde ad un corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti, compromettendo l'interesse pubblico ad una procedura ⁵ massimamente partecipata che consenta di individuare il candidato più adatto a svolgere

le mansioni richieste.

In tal senso, la procedura *computer based* fondata su quesiti a risposta multipla è strutturata per svolgere una valutazione assolutamente generica sulla idoneità del candidato al fine di escludere i soggetti privi di qualsiasi preparazione o attitudine e quindi snellire le operazioni concorsuali, ma non è di certo adatta a verificare le reali competenze e capacità professionali.

Pertanto, restringere le maglie di ammissione già in fase preselettiva, elevando irragionevolmente la soglia di superamento del test, rappresenta una decisione amministrativa che si pone in netto contrasto con il *favor participationis*.

Orbene, nella vicenda di cui è causa, il punteggio minimo per accedere al prosieguo delle operazioni selettive è risultato essere pari a 71,7/100 punti (corrispondente al punteggio conseguito dal candidato collocato nella posizione n. 8.700), ed è quindi ben maggiore rispetto al parametro della sufficienza, da intendersi quale corretto giudizio di idoneità.

Ne deriva, sotto tale profilo, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

1.2) Come rilevato in fatto, il regolamento di cui al DM 3 agosto 2017 n. 138 (art. 8), prima, e la *lex specialis* (art. 6), poi, stabilivano un contingentamento dei candidati da ammettere alla prova scritta, definito in un multiplo (triplo) dei posti messi a concorso.

La limitazione in parola, tuttavia, è del tutto immotivata, illogica ed irragionevole, non rinvenendo alcuna plausibile giustificazione.

Ed invero, già il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 13 luglio 2016 sullo schema di regolamento (**doc. 9**), aveva segnalato la necessità di ampliare la platea dei candidati, ritenendo lo sbarramento eccessivo.

Al riguardo, si consideri che la cadenza eccezionalmente lunga dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, banditi ogni 7 anni circa (2004 – 2011 – 2017), ha sinora fatto sì che le graduatorie concorsuali venissero sempre ampiamente utilizzate in scorrimento, quindi ben oltre l'assunzione dei vincitori, e ciò proprio al fine di coprire le vacanze d'organico createsi nel corso degli anni.

Un'evenienza che si prospetta anche per la presente tornata, tenuto conto che il contingente dei posti banditi (2.900) è di gran lunga inferiore rispetto al fabbisogno programmato ed alle reali esigenze del settore scolastico.

In tal senso, una consistente contrazione della platea dei candidati incide inevitabilmente sulla stessa possibilità di reperire a breve dirigenti scolastici per l'assunzione in ruolo, una volta completate le nomine dei vincitori.

6

Come noto, tanto è accaduto proprio in occasione dell'ultima tornata: l'art. 1, co. 92

della L. 13 luglio 2015 n. 107 (attuato con D.M. 27 agosto 2015 n. 635), infatti, ha previsto un meccanismo di interregionalità finalizzato proprio a superare l'articolazione territoriale del concorso, dal momento che le graduatorie di merito in molte regioni si erano esaurite ben prima del termine di validità e comunque prima dell'indizione del nuovo concorso.

Peraltro, occorre rimarcare che il rilievo formulato dal Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione è stato rigettato sulla scorta di motivazioni tautologiche e generiche: l'affermazione secondo la quale sarebbe ostativa «*l'incidenza finanziaria sui costi della procedura concorsuale*» (cfr. preambolo del D.M. n. 138/2017), infatti, si risolve in una mera ed indimostrata clausola di stile.

Basti solo evidenziare che l'art. 8 del bando prevede che anche le prove scritte si svolgano secondo una modalità computerizzata, sicché le sedi individuate e già attrezzate con le necessarie dotazioni tecnologiche per l'espletamento della prova preselettiva sono sicuramente sufficienti ad ospitare il maggior numero di candidati che deriverebbe dall'incremento della soglia di ammissione. Con ogni evidenza, quindi, non vi erano ragioni organizzative tali da giustificare il diniego all'aumento della platea dei candidati.

Né peraltro appare sostenibile affermare la sussistenza di un aggravio sensibile dei costi che potrebbe scaturire dalla necessità di costituire un numero maggiore di sottocommissioni, e ciò alla luce degli onorari oltremodo contenuti da corrispondere a ciascun componente ai sensi del D.I. 12 marzo 2012.

1.3) Ma vi è di più! Come evidenziato nei punti che precedono, il bando prevedeva una forte penalizzazione nell'ipotesi di risposte sbagliate (pari a - 0,3 pt.).

Il criterio di valutazione, si ribadisce, appare fortemente irragionevole in assenza di una predeterminazione della soglia minima di superamento della prova, circostanza che rendeva impossibile approntare qualsiasi strategia da parte dei candidati. Questi, quindi, sono stati ingiustamente indotti a fornire una qualsiasi risposta, forzando anche i casi in cui avevano dubbi o perplessità, dal momento che non potevano a priori valutare la convenienza del proprio comportamento sulla base di un calcolo probabilistico.

Ad ogni modo, occorre eccepire che la decurtazione di punteggio si rivela un'opzione di per sé illogica in quanto non utile a rendere oggettivo il giudizio.

Del resto, nella precedente tornata concorsuale (**doc. 10**), il Ministero resistente aveva correttamente equiparato l'omissione di risposta alla risposta sbagliata, assegnando in entrambi i casi il punteggio pari a 0. Di talché appare ancor più immotivata la scelta di discostarsi da precedenti orientamenti penalizzando gli errori commessi, e ciò tanto più

alla luce del fatto che la selezione era diretta ad individuare i candidati idonei a ricoprire un ruolo dirigenziale, cosicché è essenziale procedere alla verifica attenta delle capacità e competenze manageriali, piuttosto che di conoscenze nozionistiche in ordine alle materie d'esame.

Orbene, come segnalato dai più affermati studiosi del settore, il test a risposta multipla rientra nelle prove c.d. oggettive, ossia caratterizzate per una verifica di abilità, conoscenze o competenze sulla base di una serie di quesiti (o stimoli chiusi), ciascuno dei quali è corredato da due o più risposte chiuse. In altri e più chiari termini, il candidato non fornisce un'autonoma elaborazione, bensì effettua la scelta della risposta ritenuta esatta tra varie opzioni sottoposte.

In tal modo, si consente la possibilità di predefinire il punteggio da assegnarsi a ciascuna domanda a seconda che la risposta risulti esatta, sbagliata o omessa, così neutralizzando l'alea di giudizio in capo all'esaminatore. La soglia di accettabilità viene fissata solitamente al 60% del punteggio massimo.

Si tratta di un sistema che, tuttavia, presenta chiari limiti in quanto incentra la valutazione del candidato prevalentemente sul c.d. pensiero riproduttivo, di tipo quindi meccanico, analogico e ripetitivo.

Nella tipologia di selezione in questione, quindi, è fondamentale non solo la strutturazione del quesito (e sul punto si rinvia *infra*), ma anche la determinazione dei criteri di assegnazione dei punteggi.

In relazione a tale profilo, gli studiosi sono concordi nel ritenere superflua la penalizzazione relativa al punteggio sulle domande sbagliate ai fini dell'esame del candidato, dal momento che non assume un'incidenza statisticamente rilevante.

Ma non solo. L'applicazione della medesima decurtazione a tutte le opzioni errate (c.d. distrattori) finisce per non consentire l'emersione di un giudizio attendibile sulle capacità del candidato, in quanto equipara la valutazione a prescindere dalla gravità dell'errore commesso.

E' noto, infatti, che la funzione tipica dei distrattori è quella di evitare che il candidato fornisca la risposta esatta per puro caso, provando così ad indovinare (c.d. congettura multipla o *multiple guess*), e quindi essi devono rispondere ad alcune caratteristiche essenziali (ad es. le possibilità alternative sottoposte al candidato devono essere di numero congruo, almeno quattro; devono avere un contenuto plausibile senza però fornire involontariamente indizi utili per l'identificazione della risposta esatta; devono essere congruenti con la domanda posta; devono essere formulati con lo stesso grado di 8 complessità e devono avere la medesima lunghezza).

Le risposte inesatte, tuttavia, possono più o meno avvicinarsi alla risposta corretta e, in alcuni casi, avere anche un contenuto parzialmente vero, pertanto è affetta da un evidente vizio di illogicità la definizione di un identico criterio di valutazione in presenza di distrattori che si differenziano profondamente per l'importanza dell'errore commesso.

Senza poi dire della chiara distorsione del meccanismo selettivo che tale scelta è suscettibile di determinare.

Ed infatti a parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione ingiustificata tra candidati che hanno omesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità dei parametri indicati per l'assegnazione del punteggio laddove prevedono la penalizzazione del punteggio.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30

MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL

D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO*. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ISTRUTTORIO. SVIAMENTO. ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI.

Occorre inoltre eccepire un ulteriore profilo di illegittimità della procedura posta in essere, da individuare nella circostanza che la selezione si è fondata su *items* risultati poi in gran parte errati, di cui uno anche somministrato nel corso della prova.

La predisposizione di quiz erronei, ambigui o comunque fuorvianti, invero, ha prodotto uno sviamento ingiustificato nella preparazione dei candidati, ingenerando confusione e quindi falsificando l'esito della selezione.

Nell'ipotesi di quiz a risposta multipla, infatti, l'oggettività del giudizio deve essere garantita dalla corretta formulazione dei quesiti, che devono rispondere ad alcuni criteri imprescindibili. In particolare, secondo gli studiosi del settore, la domanda:

1) deve essere chiara e completa, puntualizzando in modo esplicito il quesito sottoposto al candidato; 2) deve essere congruente con le risposte (tutte plausibili) dal punto di

vista sintattico-grammaticale, sicché quesito e distrattori siano proposizioni ben accordate, concatenate e di senso compiuto; 3) non devono includere elementi informativi non necessari, sovrabbondanti o fuorvianti.

Nella vicenda di cui è causa, gli *items* predisposti dal Ministero resistente sono risultati del tutto inadeguati ad assicurare una selezione oggettiva ed imparziale.

Al riguardo, occorre innanzi tutto evidenziare la patente inesattezza della risposta (ritenuta tuttavia quella giusta dal correttore) relativa ad un quesito che è stato sottoposto ai candidati in sede di esame, ossia il seguente:

«Il dirigente scolastico può individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?»

- A) *Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola*
- B) *Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico*
- C) *Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento*
- D) *Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate».*

Orbene, la risposta esatta indicata dal Ministero resistente sarebbe stata la C. Tuttavia, come si evince dalla mera lettura del dato normativo, l'art. 1, co. 83, della

L. n. 107/2015, prevede testualmente che: *«Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica»*, così riportando il medesimo senso letterale che si ricava dalla risposta B.

Ne deriva pertanto che o la risposta C deve essere considerata come errata e la risposta B corretta, con conseguente rideterminazione dei punteggi assegnati ai candidati, ovvero il quesito stesso deve ritenersi ambiguo, potendo dar luogo a due risposte corrette, sicché va estromesso dal computo.

Come poi rilevato, numerosi *items* presenti nella banca dati sono risultati erronei. A titolo esemplificativo, si pensi al quesito n. 7.26: *«La responsabilità amministrativa del Dirigente scolastico si configura...»*: la risposta corretta non è chiaramente la A, come indicato dal Ministero resistente, ossia “solo in caso di dolo”, dal momento che la responsabilità sussiste anche nelle ipotesi di colpa grave ai sensi dell'art. 1 della L. n. 10
20/1994.

Ed ancora. Il quesito n. 9.462 recita: «*Come è chiamato in Francia il capo d'Istituto del Collège?*». Anche in questo caso è del tutto sbagliata la risposta indicata dal Ministero resistente, ossia la A (Proviseur), in luogo della risposta B (Principale), dal momento che, come noto, i capi degli istituti di istruzione secondaria di primo grado (Collège) sono appunto definiti Principal, a differenza degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado (Lycée): al riguardo, a dimostrazione della censura, si fa rinvio a quanto risulta nel documento pubblicato da Eurydice (rete europea di informazione sull'istruzione), nel rapporto "I capi di istituto nell'Unione Europea" svolto con sostegno finanziario della Commissione europea (rinvenibile sul sito <https://digilander.libero.it/paoquint/CapIstEuropa.htm> ovvero in modalità cartacea con i seguenti riferimenti bibliografici ISBN 2-87116-252-2, **doc. 11**).

Ma vi è di più. Molti quesiti rispondevano ad una logica meramente nozionistica e di eccessivo dettaglio su aree tematiche attinenti la sfera del diritto in generale, piuttosto che delle sole branche giuridiche strettamente afferenti alla funzione di dirigente scolastico (ad es. legislazione scolastica, diritto amministrativo, ecc.).

Sempre a titolo esemplificativo, si considerino le domande n. 7.114 («*In caso di eccesso colposo di legittima difesa, chi si difende: A risarcisce solo il danno dovuto all'eccesso di legittima difesa; B risarcisce l'intero danno; C non risarcisce il danno causato all'aggressore; D risarcisce il danno, decurtato di percentuali stabilite per legge*»), n. 7.483 («*In quanto tempo si compie l'usucapione di beni immobili, quando NON ricorrono i presupposti per l'usucapione abbreviata?: A venti anni; B quindici anni; C dieci anni; D venticinque anni*»).

La natura speciosa delle domande, del resto, caratterizzava anche i quesiti relativi ad altre aree tematiche (ad es. cfr. quesito n. 2.34 «*Secondo Invernizzi (2002) le attività attraverso le quali si articola la professione di addetto alle relazioni pubbliche sono: A servizi di base, servizi specializzati, attività manageriali; B servizi di base, attività manageriali, attività di reputazione; C attività manageriali, servizi funzionali, attività di reputazione; D attività manageriali, servizi di consulenza, servizi funzionali*»).

Orbene, la connotazione ambigua ed erronea di molti quesiti, presenti nella banca dati ed anche somministrati nel corso della prova, è sicuramente idonea a falsificare il risultato finale.

Secondo giurisprudenza costante e consolidata, infatti, «*Nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità*» 11

ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.» (cfr. ex multis TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 ottobre 2017, n. 4902).

In tal senso, infatti, «Nelle prove concorsuali basate su domande a risposta multipla, da svolgersi entro un tempo determinato, ogni quesito deve essere chiaro nel contenuto e riconducibile al programma d'esame. La risposta esatta deve essere individuata in base a regole scientifiche, giuridiche o relative ad altri ordinamenti di settore, escludendo ambiguità ed incertezze. La soluzione del quesito non può raccordarsi ad un giudizio probabilistico, ma deve scaturire da un corretto iter logico ed interpretativo delle norme di settore che regolano la vicenda» (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7984).

Ne deriva, pertanto, che sussiste la potestas iudicandi del giudice amministrativo sui contenuti della prova nei limiti ordinari del sindacato sugli accertamenti tecnici. Al riguardo, costituisce ius receptum che «Pienamente scrutinabili e, come vedremo fondate, si rivelano, al contrario, le censure relative all'erroneità dei quesiti esulando la formulazione dei quesiti dall'area di merito o di discrezionalità amministrativa ed afferendo, al contrario, all'area delle valutazioni tecniche riportabili nell'alveo della discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo, ed anzi, a ben vedere, all'area degli accertamenti tecnici. Il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione.

Lo stesso non può difatti, per sua natura, presentare quegli aspetti di opinabilità tecnica che contraddistingue la discrezionalità tecnica contrapponendola all'accertamento tecnico, connotato invece dalla certezza della regola tecnica applicabile e dalla mancanza di opinabilità della soluzione finale che deve contraddistinguere i quesiti in esame.

La formulazione dei quesiti diviene quindi, come abbiamo visto, esercizio di discrezionalità in ordine alla scelta di un argomento o di una specifica determinata domanda piuttosto che un'altra o del grado di difficoltà o approfondimento, mentre nessun esercizio di discrezionalità può esservi per quanto riguarda la soluzione che deve essere certa ed univoca, nonché verificabile in modo oggettivo senza possibilità di soluzioni opinabili o di differenti opzioni interpretative (TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n.4591). Inoltre nei quiz a risposta multipla predeterminata non rileva, ai fini dell'illegittimità, solo l'erroneità della soluzione indicata come esatta, 12 bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte

alternative e esatte o la mancanza di una risposta esatta ed, in generale, tutte quelle circostanze che si rilevano contrarie alla ratio di certezza ed univocità che deve accompagnare i quesiti relativamente ad una prova preselettiva a risposta multipla» (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051).

In conclusione, quindi, è evidente l'illegittimità degli atti impugnati a fronte di un questionario sottoposto in sede concorsuale caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, che quindi rende la selezione in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, trasparenza ed imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost.

Non solo, il *modus operandi* adottato viola palesemente i principi fondamentali che caratterizzano le procedure concorsuali, sanciti dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, dal momento che la selezione in parola di certo non si configura quale meccanismo oggettivo e trasparente, idoneo a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione di dirigente scolastico.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30

MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL

D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE. CARENZA ORGANIZZATIVA ED ISTRUTTORIA.

Ad integrazione ed in stretta relazione con il motivo che precede, vale osservare che il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché avere copia dell'elaborato corretto.

Terminata la prova, infatti, appariva sul monitor soltanto il punteggio complessivo, sicché non era possibile verificare in contraddittorio con il responsabile tecnico d'aula la regolarità delle operazioni e, nel caso, far verbalizzare errori nella registrazione delle risposte effettivamente date.

Con ogni evidenza, la contemporaneità di tale confronto assumeva carattere essenziale per assicurare trasparenza nelle operazioni. A differenza delle modalità tradizionali, infatti, nella procedura di cui è causa non è possibile per il candidato verificare *ex post* ¹³ la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema, non essendo stato

stampato alcun elaborato.

Peraltro, stante i divieti imposti dalla *lex specialis*, i candidati non erano neanche nelle condizioni di appuntarsi su un foglio le risposte fornite, di talché qualsiasi verifica – se non fatta seduta stante – avrebbe necessariamente richiesto un ingente sforzo mnemonico.

In modo assolutamente illegittimo, quindi, il Ministero resistente ha pubblicato sulla piattaforma informatica “*Polis*” gli elaborati corretti soltanto in data 30 luglio 2018, ossia a distanza di una settimana dallo svolgimento della prova.

In tal senso, il contestato *modus agendi* viola le basilari regole concorsuali poste a presidio dei principi di trasparenza, imparzialità e *par condicio*, depotenziando irragionevolmente i crismi di formalismo necessario che assicurano l’oggettività della selezione.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 29 E 35, CO. 3 DEL D.LGS. 30

MARZO 2001 N. 165 S.M.I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DEL

D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 404 SS. DEL D.LGS. 16 APRILE 1994 N. 297. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E *PAR CONDICIO*.

Come rilevato in fatto, il Ministero resistente ha rinviato la prova preselettiva, fissando la data di espletamento per il giorno 23 luglio 2018 e pubblicando la banca dati contenente i quesiti da studiare soltanto in data 26 giugno 2018.

E’ di tutta evidenza che lo slittamento della prova ha determinato un’oggettiva disparità di trattamento nella platea dei candidati, penalizzato quei docenti che, siccome in servizio negli istituti di istruzione secondaria superiore, erano impegnati nella preparazione degli alunni e successivamente nello svolgimento degli esami di Stato, quali membri delle commissioni nominate.

Con O.M. 2 maggio 2018 n. 350 (**doc. 12**), infatti, l’inizio della sessione d’esame di maturità era stata fissata per il giorno 20 giugno 2018, essendo calendarizzate le tre prove scritte nei giorni 20, 21 e 25 giugno, cui poi hanno fatto seguito le prove orali che si sono protratte nel mese di luglio, anche inoltrato a seconda degli istituti scolastici; e

ciò a differenza di quanto invece avvenuto nei cicli scolastici di ordine inferiore (infanzia e primo ciclo), che si concludevano abbondantemente entro la fine dello stesso mese di giugno.

La circostanza in parola era stata ben segnalata al Ministero resistente ed era assurda anche agli onori della cronaca (**doc. 13**), con la ragionevole richiesta degli oltre quindicimila docenti interessati di far slittare ulteriormente il test preselettivo al fine di garantire condizioni minime di equità.

In tal senso, è chiaro che il protrarsi degli impegni lavorativi ha finito con il pregiudicare soltanto una specifica categoria di candidati, i quali hanno avuto certamente meno tempo per prepararsi a sostenere la prova in questione, ma non solo: il carico lavorativo (audizione degli alunni, valutazione, verbalizzazione delle attività, ecc.) ha altresì comportato un dispendio di energie fisiche, mentali e nervose, suscettibile di compromettere inevitabilmente lo studio dei quiz.

Si tratta di un pregiudizio ancor più grave, sol che si consideri la natura meramente mnemonica dei test d'esame.

Orbene, non vi era alcuna ragione di ordine organizzativo che giustificava il rifiuto a consentire lo slittamento della prova anche solo di pochi giorni, tenuto conto che la previsione del Ministero resistente è quella di arrivare alle immissioni in ruolo per il prossimo anno scolastico (settembre 2019), sicché vi era sicuramente tempo sufficiente ad espletare l'intero corso-concorso.

Ne deriva, pertanto, l'illegittimità delle operazioni selettive siccome, in patente violazione dei principi di ragionevolezza, equità, imparzialità e *par condicio*, si sono caratterizzate per una grave disparità di trattamento fra i candidati.

3.2 Sunto dei motivi aggiunti:

VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, ART. 15; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COST.; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE; VIOLAZIONE ART. 4 COMMA 2 BIS DEL D.L. N. 115/2005 CONVERTITO NELLA L. N. 168/2005; VIOLAZIONE DEL GIUDICATO CAUTELARE - ORDINANZA N. 179/2019 DEL 18.01.2019 CONSIGLIO DI STATO

Gli atti emanati dal MIUR sono illegittimi per contrasto e violazione dell'art. 15 del bando in quanto lo stesso art. 15 prevede che tutti coloro i quali sono inseriti nella graduatoria generale di merito, sono dichiarati vincitori con invito a sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Nello specifico il Decreto prot. N. 1205 del 01.08.2019 a firma del Capo Dipartimento Del MIUR, seppur inserendo nella

graduatoria generale di merito con riserva la ricorrente, non la dichiara vincitrice sebbene la stessa abbia superato tutte le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Con Ordinanza n. 176/2019 la VI sezione del Consiglio di Stato, ha confermato il decreto cautelare n. 6003 del 11/12/2018.

Gli atti successivi confermano detta conclamata illegittimità ed in special modo il decreto e l'elenco allegato la escludono addirittura dalla graduatoria.

Nel caso di specie deve essere applicato il principio della cosiddetta sanatoria legale essendo stata la ricorrente ammessa alla prova scritta con provvedimento giurisdizionale, superata la stessa prova scritta per merito, è stata ammessa alla prova orale superata anch'essa brillantemente, pertanto, deve essere inclusa nella graduatoria.

In questi termini e in casi assolutamente analoghi, questa Ecc.ma sezione del Tar Lazio ha più volte riaffermato il principio secondo il quale il superamento delle prove concorsuali (ovvero sia la prova scritta sia la prova orale), come nel caso di specie, comporta l'assunzione della ricorrente nei ruoli dirigenziali. (ex multis: TAR Lazio sez. III bis n. 3885 del 24.03.2017; TAR Lazio sez. III bis n. 5711/2014; TAR Lazio sez. III bis n. 371/2013; CdS sez. VI, n. 169 del 19.01.2016).

Del resto, lo stesso art. 4 comma 2 bis del D.L. n. 115/2005 convertito nella L. n. 168/2005, stabilisce che conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Nel caso di specie tale normativa è perfettamente applicabile avendo la ricorrente superato le prove concorsuali (sia la prova scritta che la prova orale).

Risulta dunque illegittimo l'inserimento con riserva nella graduatoria, con conseguente esclusione dall'assunzione avendo la ricorrente superato tutte le prove concorsuali previste da bando (in termini TAR LAZIO, SEZ. III BIS, N. 14285/2015 CHE HA **DICHIARATO L'ILLEGITTIMITA' ED ORDINATO LO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA PER I CANDIDATI CHE HANNO SUPERATO LE PROVE SCRITTE ED ORALI**).

/ / /

ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Gli atti impugnati, oltre che per i vizi autonomi già esposti, sono illegittimi per i medesimi vizi già esplicitati nel ricorso introduttivo che qui - per esigenze di economia processuale ed in virtù del principio di sinteticità degli atti - si intendono fedelmente

trascritti e riportati.

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie impugnate, quivi allegate.

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10893/2018) nella sottosezione "*Ricerche*", sottosezione "*Ricorsi*", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "*Attività istituzionale*", sottovoce "*Tribunali Amministrativi Regionali*";

6. La presente notificazione per pubblici proclami ex art. 52 c.p.a. è stata autorizzata dalla Sez. III BIS del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 5577/2020;

7. Testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti.